

CORTE di APPELLO di ROMA

ATTO DI CITAZIONE PER REVOCAZIONE

ex art.391 ter in relazione all'art.395, n.3 cpc.

Nell'interesse della Ditta individuale BOLICI Paolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore BOLICI PAOLO, nato a Montepulciano -SI- il 27/06/1950, residente in Nettuno (RM) via San Giacomo n.150, con sede in Anzio (RM) in Via Carlo Gol-doni n.66 (C.F.BLCPLA50H27F592M) rappresentato difeso nel presente giudizio, con poteri disgiunti, dall'Avv. Consolino ARINIELLO (C.F.RNL/CSL/62E09/A881U) del Foro di Avellino -Tessera n. 7303, (PEC. avv.arinielloconsolino@messaggipec.it) e dall'avv. Fabio Giorgi (C.F.GRGF-BA82B13A462X- avv.fabiogiorgi@pec.it) del Foro di Ascoli Piceno tutti elettivamente domiciliati a Roma in Via Giuseppe Ferrari n.4 presso e nello studio dell'Avv. Ariniello, in virtù di procura speciale stesa in calce al presente atto,

-APPELLANTE-

AVVERSO

la sentenza **n. 6630/2015 (doc.1)** della Corte di Appello di Roma, Prima Sezione Civile, (R.G. n.51779/2014) emessa in data 15 ottobre 2015, depositata in cancelleria in data 30 novembre 2015, ai sensi dell'art.391 ter in relazione all'art.395, n.3 c.p.c. .

CONTRO

Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo, in persona del curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Manferoce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Vescovio n.21

-APPELLATO-

CONTRO

Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (.P.I. 00348170101) domiciliato a Milano (20154) Piazza Gae Aulenti n.3 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Graziadei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 54

-APPELLATA-

CONTRO

Monte dei Paschi di Siena Spa, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede legale, a Siena (53100), in Piazza Salimbeni n.3,

-APPELLATA-

CONTRO

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato a Roma (00157) in Viale Altiero Spinelli n.30, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Pisanelli n. 40

-APPELLATA-

E CONTRO

GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Maria Grazia GALULLO, domiciliata presso la sede sita in Apricena (FG) in S.S. 89 Km 14, (71011) - non costituito-

-APPELLATA-

PREMESSO CHE:

La **Ditta Individuale Bolici Paolo**, assistita dall'Avv. Prof. Stefano Loconte, ha proposto Reclamo ex art.18 e 183 del R.D. 16 marzo 1942 n.267 avverso sentenza dichiarativa di fallimento n.75/2014 del Tribunale Civile di Velletri, pubblicata il 19/06/2014 e comunicata in data 25/06/2014. (**doc.2**).

Premesso che per tutti i motivi indicati nel suddetto reclamo, da intendersi in questa sede per integralmente ritrascritti, ha chiesto alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria domanda, istanza ed

eccezione disattesa, in accoglimento del presente reclamo, così provvedere:

1. nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di rigetto della richiesta di omologazione del concordato preventivo con la contestuale Sentenza n.75/2014 dichiarativa del Fallimento della Ditta Individuale Bolici Paolo resa dal Tribunale di Velletri in data 19.06.2014 e, in riforma e/o annullamento del predetto provvedimento, accogliere il reclamo ex art.18 e 183 L.F. proposto con il presente atto, revocando il provvedimento medesimo poiché ingiusto, erroneo, per i motivi esposti in fatto e diritto;
2. per l'effetto di quanto sopra, dichiarare l'omologazione del concordato preventivo n.15/2013 della Ditta Individuale Paolo Bolici alle condizioni di cui alla domanda di accesso alla procedura di concordato e alle successive integrazioni, rimettendo gli atti al Tribunale affinché assumi i provvedimenti più opportuni per la prosecuzione della procedura;
3. in subordine, dichiarare che l'istanza di fallimento proposta dalla G.M.G.-Galullo Marmi Granulati S.R.L. Unipersonale è inammissibile e/o comunque la sentenza dichiarativa di fallimento n.75/2014, resa dal Tribunale di Velletri in data 19.06.2014 nei confronti della Ditta Individuale Paolo Bolici, provvedendo esclusivamente sull'ammissibilità o meno della proposta concordataria.
4. In ogni caso, revocare il Decreto di rigetto della richiesta di omologazione del concordato preventivo della Ditta Individuale Bolici Paolo e/o revocare la Sentenza n.75/2014 dichiarativa di Fallimento della Ditta Individuale Bolici Paolo, provvedimenti resi contestualmente dal Tribunale di Velletri in data 19.06.2014;
5. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

Con riserva di meglio argomentare e di indicare ulteriori mezzi istruttori, anche a seguito dell'esame delle difese avversarie.

Si allegano i documenti come da indice del fascicolo di parte.

Si chiede l'acquisizione a cura della cancelleria dei fascicoli d'ufficio del Tribunale di Velletri relativi a:

-la procedura prefallimentare L.F.n.62/2014 (su istanza della G.M.G.-Galullo Marmi Granulatio S.r.l. Unipersonale);

-procedura di concordato preventivo 15/2013

Roma 24 luglio 2014

Nel giudizio pendente avanti la Corte d'Appello di Roma, RG n.51774/2014 della prima sezione civile, si costituivano, per resistere alle avverse richieste:

---il Fallimento Ditta Individuale Paolo Bolici, difesa dall'Avv. Tommaso Manferoce;

--- UNICREDIT Spa, difesa dall'Avv. Gianfranco Graziadei;

--- Banca Nazionale del Lavoro Spa, difesa dagli Avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio;

mentre non si costituiva la Società GMG Garullo Marmi Granulati Srl.

La Corte d'Appello di Roma, prima sezione civile, a definizione del suddetto giudizio, RG n.51774/2014, emetteva in data 15 ottobre 2015 la sentenza n.6630/2015, pubblicata in data 30 novembre 2015. (**doc.1**):

La Corte di Appello Di Roma emetteva la suddeta sentenza :

P.Q.M

La Corte d'Appello respinge il reclamo avverso la sentenza di fallimento n.75/2014 del Tribunale di Velletri e condanna Bolici Paolo a rifondere alla curatela, alla BNL

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

s.p.a. e ad Unicredit s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, le spese legali della presente fase, che determina nella misura di € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti reclamate.

Visto l'art.13, comma I quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. I comma 17, L.228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 ottobre 2015.

Avverso la citata sentenza n.6630/15 della Corte d'Appello di Roma, prima sezione civile, emessa in data 15 ottobre 2015, pubblicata in data 30 novembre 2015, l'appellante Paolo Bolici, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, propone atto di citazione per revocazione a norma dell'art.391 ter in relazione all'art.395 n.3 cpc per il seguente

UNICO MOTIVO

L'art. 395 del c.p.c. stabilisce che *“Le sentenze pronunciate in gradi di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione”*, al n.3, *“se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”*.

Gli elementi che hanno caratterizzato la vicenda della Ditta Bolici, alla luce dei nuovi documenti di prova necessitano di richiamare alcune tappe fondamentali del procedimento iniziato al Tribunale di Velletri e concluso con la sentenza della Corte di Appello di Roma che qui oggi se ne chiede la revoca.

In data 29/09/2010 il BOLICI depositava presso il Tribunale di Velletri, ricorso per la ristrutturazione del debito a norma dell'art.67 terzo comma L.F. (doc.3).

Successivamente, in seguito al mancato accordo, l'appellante Paolo Bolici, in data 08 novembre 2012 depositava presso il Tribunale di Velletri, ricorso ex art. 161, co. VI legge fall., (doc.4).

Il Tribunale di Velletri, con decreto emesso in data 05/06/2013, ai sensi e per gli effetti dell'art.163 L.F., successivamente depositato in Cancelleria in data 11/06/2013, dichiarava aperta la procedura di Concordato Preventivo Liquidatorio della BOLICI anziché in continuità aziendale, come disposto dall'art.2740 c.c. essendo un'impresa familiare (doc.5), di cui il coniuge del titolare, sig.ra Beatrice Libernini, in separazione dei beni(doc.6) ne è partecipe, designando il Dr. Antonino LA MALFA quale Giudice Delegato, nominando quali Commissari Giudiziali l'Avv. Renato Negroni e il Dr. Umile Sebastiano Iacovino e contestualmente fissando l'udienza dei creditori per l'udienza dell'08/10/2013 (doc.7);

Con deposito presso il Tribunale di Velletri, in data 05/11/2013 (doc.8), di nota ad integrazione e precisazione del ricorso per concordato preventivo nell'interesse del BOLICI, venivano messe in evidenza, ai Commissari Giudiziali nominati nonché al Giudice Delegato, le somme indebite vantate dal ceto bancario referente nei confronti della Ditta Paolo Bolici, che pertanto necessitavano di verifica da parte dei preposti Commissari Giudiziali nominati dal Tribunale.

Nel verbale redatto durante l'adunanza dei creditori (doc.9), Il BOLICI ed il proprio legale, Avv. Bottai, contestavano i crediti dichiarati del ceto bancario, evidenziando che lo stato di crisi era stato determinato dalla condotta degli stessi per non aver comunicato l'effettiva esposizione debitoria, la quale avrebbe determinato l'approvazione del Concordato.

I Commissari Giudiziali hanno avuto un comportamento omissivo nella verifica dei crediti vantati dal ceto bancario referente, in quanto la sola visura della CeRi relativa alla ditta Paolo Bolici avrebbe messo in evidenza gli illeciti addebiti per decine di milioni di euro praticati dalle banche in periodo concorsuale, in violazione del D.lgs 231/02 art.1 comma 2, Attuazione Direttiva 2000/35 CE e dell'art.169 L.F. oltre i

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

pregressi.

Pertanto come richiesto e denunciato, i Commissari Giudiziali non hanno apportato nessuna modifica ai valori di credito vantati dagli istituti di bancari ed ammessi al voto per l'omologa del concordato preventivo della ditta Paolo Bolici, e, nonostante che sia il sig. Paolo Bolici che gli avvocati difensori abbiano contestato il rilevante e determinante importo di credito ammesso al voto relativo alle banche e ne chiedevano rettifica degli importi, il G.D. respinse tale richiesta, (si allega copia del relativo verbale e provvedimento doc. 9).

Significativo è il voto negativo espresso dalle banche Unicredit Spa, Banca Nazionale del Lavoro spa e Monte dei Paschi Spa, singolarmente determinanti, come si rileva dal riepilogo dei voti (doc. 10), con valore di credito inferiore, non accertato dai Commissari Giudiziali, invece successivamente rettificato per intervento della Vigilanza della banca d'Italia (doc.11), ammissione di responsabilità da parte delle stesse banche, Unicredit (doc.12), Monte dei Paschi di Siena (doc. 13) e provvedimenti della Procura della Repubblica di Latina (doc.14). Nel corso dell'adunanza dei creditori tenutasi in data 19/11/2013, venivano espressi i voti dei creditori. Nel termine di venti giorni dopo l'adunanza dei creditori, pervenivano ai Commissari Giudiziali i voti contrari ai sensi dell'art. 178, u.c. L.F., tanto che i medesimi depositavano l'elenco dei voti pervenuti, unitamente ad una propria relazione contenente la tabella riepilogativa dei medesimi, dalla quale emergeva che la proposta di concordato aveva conseguito voti favorevoli per €27.302.764,67 e voti contrari per €34.862.234,84; Con Decreto recante la data dell'08/01/2014, in pari data comunicato alla BOLICI, il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Delegato, ritenuto, sulla base dei conteggi effettuati dai Commissari Giudiziali, che la proposta non aveva raggiunto la maggioranza complessiva necessaria (pari ad €31.082.500,71) ai sensi degli artt.180 e 162 II comma , L.F. fissava la comparizione

della BOLICI per l'udienza del 10/02/2014 (doc.15);

I voti contrari espressi per un totale di €.34.600.954,46 erano così rappresentati:

- 1) BNL Spa per €.5.509.789,96;
- 2) Centro ceramiche Gelsomino per €.23.622,06;
- 3) Cercol Spa per €.3.918,19;
- 4) Juergen Kramer U.Sohn Fliesen Und per €.53.038,38;
- 5) Monte dei Paschi di Siena Spa per €.6.561.159,42;
- 6) Nobilis Srl per €.72.758,01;
- 7) Unicredit Banca di Roma Spa per €.22.376.668,44;

Con atto depositato presso la competente Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Velletri in data 09/01/2014, la BOLICI esponeva le proprie precisazioni relativamente al credito presuntivamente vantato dalla UNICREDIT (che, nella sostanza, mutava in difetto le percentuali di voto), allegando una perizia a firma del Dr. Giansalvo Roberto, ove si rideterminava il credito presuntivamente vantato dalla UNICREDIT, decurtandolo di circa €.12.000.000,00 per anatocismo, usura ed illegittimi addebiti (doc.16);

Come se non bastasse il BOLICI in qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale, in data 16/01/2014 provvedeva a sporgere denuncia-querela nei confronti della UNICREDIT(doc.17) ravvisando gli estremi del reato di usura nella condotta tenuta dalla Banca per l'illegittimo addebito sui propri conti correnti di competenze e interessi per milioni di euro, contestualmente formulando l'istanza di sospensiva di cui all'art.20 della Legge 44/1999 per ottenere la moratoria prevista per le vittime d'usura (doc.18). In sede civilistica, invece, avviava dapprima la mediazione obbligatoria (doc.19), e successivamente proponeva azione di merito innanzi al Tribunale di Roma (doc.20) contro UNICREDIT al fine del riconoscimento dell'applicazione di tassi usurari con contestuale richiesta di risarcimento del danno per l'importo complessivo di € 412.099.766,00.

Dopo aver provato senza successo ad impugnare il provvedimento del Tribunale di Velletri dell'08/01/2014 (doc.21), con memoria difensiva depositata il 19/02/2014 la

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

BOLICI provvedeva alla opportuna contestazione delle manifestazioni di voto espresse dai creditori UNICREDIT (per €.22.376.668,44) e BNL (per €.5.509.789,96) nell'ambito della procedura concordataria, evidenziando i difetti di procura dei due Istituti Bancari che, nel dettaglio, rappresentano la quasi totalità dei voti sfavorevoli all'approvazione della proposta concordataria .

A seguito della suddetta contestazione, con Decreto del 19/02/2014 il Tribunale di Velletri, prendendo atto delle rilevazioni sollevate dalla BOLICI in merito al voto espresso dalla UNICREDIT e dalla BNL, disponeva una nuova udienza di comparizione per il giorno 19/03/2014 (doc.22).

Nelle more, in data 04/03/2014, la GMG Galullo Marmi Granulati Srl depositava presso il Tribunale di Velletri, istanza di Fallimento verso la Ditta Paolo BOLICI (doc.23), nonostante la stessa GMG srl come creditore fosse partecipe alla procedura concordataria n.15/2013, esprimendo persino il proprio voto contrario all'udienza del 19/11/2013.

Il Giudice Delegato in virtù della suddetta istanza di fallimento della GMG fissava l'udienza per la comparizione delle parti in data 15/04/2014, nonostante tale azione per la dichiarazione di fallimento fosse improcedibile in quanto erano state raggiunte le maggioranze per l'approvazione del concordato preventivo della Ditta BOLICI.

La Suprema Corte, sostiene l'assunto della improcedibilità della domanda di dichiarazione di fallimento in pendenza della procedura concordataria, sostanzialmente equiparando la richiesta di fallimento, quanto agli effetti, ad una esecuzione forzata (di natura collettiva); per l'effetto riconducendo la fattispecie nel divieto di cui al comma I dell'art.168 L.F.

Con provvedimento del 10/04/2014, depositato presso la competente Cancelleria in data 17/04/2014, il Tribunale di Velletri riteneva invalidi i voti espressi dalla UNICREDIT e dalla BNL e, conseguentemente, non conteggiabili ai fini della

votazione; per l'effetto, previo riconteggio dei voti il medesimo Tribunale determinava il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione della proposta (doc.24); di conseguenza con il suddetto provvedimento il Tribunale di Velletri revocava il Decreto che fissava l'udienza ex art.162 L.F. e, preso atto invece dell'avvenuto raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art.177 L.F., fissava l'udienza del 14/05/2014 per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale ai sensi dell'art.180 L.F..

La BOLICI con ricorso ex art.180 L.F. del 29/04/2014, stanti le maggioranze rideterminate, chiedeva al Tribunale di Velletri l'omologazione del piano concordatario (doc.25).

Nel predetto ricorso la BOLICI evidenziava inoltre che i crediti degli istituti bancari creditori (quali inter alia Unicredit, BNL e MPS) avrebbero dovuto, in ogni caso, essere rideterminati al ribasso in considerazione delle gravi risultanze che erano emerse dalle verifiche tecnico-contabili esperite dalla BOLICI, contenute nelle relazioni del Dr. Giansalvo allegate al ricorso per omologa, si allega relazione avverso Unicredit (doc.26), le quali avevano accertato illegittimi addebiti a titolo di competenze e interessi usurari sui conti correnti intestati al Sig. BOLICI per oltre quindici milioni.

I Commissari Giudiziali si costituivano con relazione del 30/04/2014 (doc.27), rilevando l'avvenuto fallimento della Società Servizi Navali Srl, con la quale la BOLICI aveva sottoscritto un contratto di affitto del ramo d'azienda con opzione per l'acquisto (doc.28), ritenendo pertanto profondamente mutate le condizioni di fattibilità economiche del proposto piano concordatario ex art.179, II comma, L.F.; precisavano i medesimi Commissari che la dichiarazione di fallimento della Servizi Navali Srl, determinava "l'inevitabile caducazione degli effetti obbligatori del contratto di affitto del ramo d'azienda nonché della clausola di impegno all'acquisto del medesimo ramo, con i collegati impegni di manutenzione dell'affittuario nelle more della procedura concorsuale".

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

Nella medesima relazione i Commissari non ritenevano “probabile un subentro del Curatore nelle obbligazioni contrattuali assunte dalla Servizi Navali srl in bonis, con evidente e assolutamente determinante difformità in senso peggiorativo delle condizioni prospettate in sede concordataria, sia per i valori di realizzo..., sia nelle valutazioni dei Commissari Giudiziali, per i tempi di incasso”.

Con atti di opposizione avverso l’omologa, sia la Unicredit – con memoria del 29-30/04/2014, depositata in data 02/05/2014 (doc. 29) – che la BNL – con memoria del 28/04/2014 depositata in data 30/04/2014 (doc. 30) – concludevano al fine di respingere la richiesta di omologazione del concordato preventivo, stanti, inter alia, le motivazioni espresse dai Commissari Giudiziali relative all’occorso fallimento della Società Servizi Navali S.r.l. e, quindi, alla sostenibilità del piano concordatario.

Pertanto, all’udienza del 14/5/2014 (per l’omologazione del concordato preventivo) ove erano presenti tutte le parti interessate (BOLICI, Commissari Giudiziali, unitamente ai creditori Unicredit e BNL, dopo avere svolto una serie di precisazioni, il Giudice Delegato del Tribunale di Velletri si riservava.

In data 12/05/2014, il Sig. BOLICI sporgeva altresì denuncia-querela nei confronti delle banche MPS (doc.31) e BNL (doc. 32), ravvisando gli estremi del reato di usura per l’illegittima applicazione, da parte di dette banche, di tassi usurari ed altri addebiti sui conti correnti intestati al Sig. BOLICI per € 2.897.569,72.

Nel frattempo BOLICI otteneva l’accoglimento della propria istanza per la sospensione dei termini di cui all’art. 20, legge n. 44/1999, con provvedimento in data 16/05/2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – Dott.ssa Nunzia D’Elia, nell’ambito del P.P. n. 647/2014 R. G, mod. 44(doc.33), il quale veniva prontamente depositato da BOLICI in data 20/05/2014 presso il Tribunale di Velletri, chiedendo espressamente l’assunzione dello stesso fascicolo relativo alla proposta concordataria (doc. 34). La sospensione in questione era stata

infatti concessa dalla Procura sulla scorta di una CTU tecnico-contabile (e successiva integrazione) dalla stessa disposta che aveva accertato gravissime condotte da parte di Unicredit: ossia l'avvenuta applicazione di tassi usurari per il rilevante importo di € 2.826.591,97 (doc.35).

In data 18/06/2014, il Tribunale di Velletri in composizione collegiale, con Sentenza depositata il 19/06/2014, dichiarava il fallimento della BOLICI e, contestualmente, con il medesimo provvedimento oggi reclamato provvedeva a rigettare la richiesta di omologazione del concordato preventivo (R.G. n. 15/2013) proposto dalla odierna reclamante (doc.36).

La decisione del Tribunale di Velletri è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n 6630/2015, depositata in cancelleria il 30/11/2015.

In parallelo al procedimento, si sono intanto verificati altri fatti di notevole rilievo che aggiungono elementi di forte dubbio sulla validità delle espressioni di voto (negative) a suo tempo espresse da Unicredit, dalla BNL e dal Monte dei Paschi di Siena Spa in merito alla proposta di concordato presentata da Bolici e della relativa dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Velletri, poi confermata nei vari gradi di giudizio.

I fatti nuovi sono:

- a) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in data 11/01/2018, chiede il rinvio a giudizio (artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.L.gvo 271/89) dei vertici di UNICREDIT (doc.37) per i reati di cui all'art. 40 cpv, 110, commi 1 e 5 nr. 1) c.p. e con decreto dell'11/06/2018, il GUP, dott.ssa Laura Matilde Campoli, fissava la prima udienza per il giorno 15/11/2018. (doc. 38).
- b) la Banca d'Italia, (a seguito delle segnalazioni fatte da Bolici alla Consob concernente il comportamento tenuto da diversi intermediari, nei confronti dei quali erano stati avviati procedimenti azionari per usura, ed a seguito delle comunicazioni della Consob alla stessa Banca d'Italia) in data 23/03/2018 comunica a Bolici che "sulla questione interesseremo detti intermediari perché

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

forniscano chiari-menti su quanto oggetto di contestazione”. Inoltre, in detta nota la Banca d’Italia afferma “interesseremo tutti gli intermediari che segnalano alla Centrale Rischi Lei o le aziende delle quali è legale rappresentante. Agli enti segnalanti invieremo copia dei provvedimenti di sospensione ex art. 20 legge 44/1999, qui fatti pervenire dalla Consob, cui Lei li ha trasmessi; chiederemo a detti enti segnalanti di adeguarsi a tale provvedimento e a fornire a Lei e alla Banca d’Italia un riscontro contenente le proprie valutazioni in merito”. (V.doc.11).

- c) Unicredit (a seguito della su citata nota della Banca d’Italia e agli interventi fatti nei confronti degli intermediari finanziari), in data 14/05/2018 inviava una nota a Bolici avente ad oggetto “Esposto a Banca d’Italia – Sig. Paolo Bolici e aziende connesse”. Con detta nota Unicredit comunicava che “in relazione all’esposto di cui in oggetto, segnaliamo che, come a Lei noto, la Banca ha limitato la propria insinuazione al passivo nei fallimenti del “Gruppo Bolici” ai soli crediti privi d’ogni ipotetico profilo di contestazione. La Banca ha infatti presentato domanda di ammissione per i soli crediti chirografari cristallizzati alla data del 31.12.2009 mentre un ulteriore credito ipotecario, privo di qualsiasi eventuale profilo proble-matico, è stato insinuato con quantificazione dello stesso alla data del fallimento (19/6/2014)”. Unicredit aggiunge “Con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce.Ri, confermiamo che, pur a fronte dell’intervenuto fallimento della Società, la Banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30 dicembre 2009” (V.doc.12).

Con la nota su citata, Unicredit afferma che ha “limitato la propria insinuazione al passivo nei fallimenti del “Gruppo Bolici” ai soli crediti privi d’ogni ipotetico profilo di contestazione”, precisando che “La Banca ha infatti

presentato domanda di ammissione per i soli crediti chirografari cristallizzati alla data del 31/12/2009”.

- d) In data 16/09/2020, a seguito del rinvio a giudizio dei vertici di Unicredit nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di Latina, come sopra meglio specificato, il Sig. Paolo Bolici con PEC inviata alla info@sece.pec.bancaditalia.it, inoltrava istanza di accesso dati archivio della Centrale Rischi Banca d'Italia, relativi alla Ditta Bolici Paolo (doc.39).
- e) La Banca d'Italia – Centrale Rischi – sede di Roma, con nota n. 0000001194003 del 17/09/2020, inviava al Sig. Paolo Bolici, presso PEC paolobolici@legamail.it i dati registrati negli archivi della Centrale Rischi a nome del Bolici per tutto il periodo a decorrere da gennaio 2009 fino a luglio 2020 (doc.40).
- f) Dalle informazioni presenti nell'archivio della centrale rischi risulta, come da estratti allegati al documento (doc.41), la seguente situazione debitoria di Paolo Bolici nei confronti di UNICREDIT Spa

---	luglio	2020	€.11.703.389,00
---	novembre	2019	€. 11.703.389,00
--	novembre	2018	€.11.703.389,00;
--	aprile	2018	€.11.703.389,00;
--	marzo	2018	€.16.000.527,00;
--	gennaio	2018	€.16.000.527,00;
--	novembre	2017	€.16.000.527,00;
--	dicembre	2016	€.16.000.596,00;
--	ottobre	2016	€.26.053.959,00;
--	dicembre	2015	€.26.053.959,00;
--	dicembre	2014	€.26.140.635,00;

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

-- giugno	2014	€.26.139.773,00;
-- dicembre	2013	€.26.139.736,00;
-- dicembre	2012	€.22.247.870,00;
-- dicembre	2011	€.18.167.557,00;
-- dicembre	2010	€.11.703.389,00;
-- ottobre	2009	€.11.700.776,00;

g) dai dati forniti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia emerge che il credito vantato da Unicredit ("cristallizzato al 31.12.2009") è pari a €.11.700.776,00 che risulta essere lo stesso importo (dopo le "correzioni effettuate") di luglio 2020.

Quest'ultimo valore in linea con quanto affermato nella nota su citata di Unicredit dove è scritto che "Con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce.Ri, confermiamo che, pur a fronte dell'intervenuto fallimento della Società, la Banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30 dicembre 2009".

Unicredit afferma che pur in presenza dell'avvenuto fallimento della società di Bolici (un fatturato di circa 100 milioni di euro con 400 dipendenti, oltre all'indotto), ha "provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni", confermando che le rettifiche sono avvenute solo successivamente alla segnalazione della Banca d'Italia, in virtù di un obbligo previsto dalla circolare n. 139 del 11/12/1991 della stessa Banca d'Italia e non prima come invece avrebbe dovuto fare in base alla normativa vigente.

In sostanza Unicredit ammette di aver inoltrato alla Ce.Ri. della Banca d'Italia, dati non veritieri sull'esposizione debitoria di Paolo Bolici, tanto da "aver provveduto a rettificare manualmente", il dato certo dell'esposizione che, se non fosse stato alterato

in sede di omologazione, fornendo un valore pari a € 22.376.668,44, (non accertato dai Commissari Giudiziali e dall'attestatore) anziché di € 11.700.776,00, la proposta di concordato preventivo presentata da Bolici sarebbe stata approvata con voti favorevoli per complessivi € 27.303.764,67 e voti contrari per complessivi € 23.925.062,00.

In sede fallimentare UNICREDIT Spa si è insinuato al passivo del Fallimento n.75/2014 della Ditta Bolici per l'importo di €11.927.737,44 (doc.42)

Il Giudice Delegato non ha ammesso tale credito allo stato passivo della Ditta Bolici (doc.43)

Inoltre

-La Banca Nazionale del Lavoro Spa, anch'essa singolarmente determinante al voto per l'omologa del concordato preventivo della Ditta BOLICI, è stata ammessa per l'importo di €5.509.789,96 mentre dalla Ce.Ri. risulta l'importo di €4.240.620,00 (si consideri anche che in data 11/09/2014 è stato emesso il provvedimento di sospensione dei termini ex art.20 L.44/99 per accertata usura praticata da BNL nei confronti della Ditta in periodo preconcorsuale per € 187.643,01 (doc.44).

Dalle informazioni presenti nell'archivio della centrale rischi risulta, come da estratti allegati al documento (doc. 45), la seguente situazione debitoria di Paolo Bolici nei confronti di BNL Spa

--- luglio 2020 (ceduto credito dalla BNL Spa alla JUNO 1 Srl (vedasi copia allegato Ce.Ri.)	€5.159.790,00
-- maggio 2019	€5.105.946,00;
-- maggio 2018	€ 5.105.946,00
-- novembre 2017	€5.105.946,00;
-- novembre 2016	€5.105.946,00;
-- novembre 2015	€5.105.946,00;

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

-- ottobre	2014	€5.105.946,00;
-- novembre	2013	€ 5.105.946,00
-- novembre	2012	€. 5.047.135,00
-- luglio	2011	€ 4.675.378,00
-- luglio	2010	€. 4.395.187,00
-- ottobre	2009	€4.240.620,00;

h) dai dati forniti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia emerge che il credito vantato dalla BNL Spa ("cristallizzato al 31.12.2009") è pari a €4.240.620,00.

Infine

-La Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, anch'essa singolarmente determinante al voto per l'omologa del concordato preventivo della Ditta BOLICI, è stata ammessa per l'importo di €6.561.159,42 mentre dalla Ce.Ri. risulta l'importo di €5.399.022,00.

Dalle informazioni presenti nell'archivio della centrale rischi risulta, come da estratti allegati al documento (doc.46), la seguente situazione debitoria di Paolo Bolici nei confronti di MPS Spa:

--- luglio	2020	€6.922.468,00
-- novembre	2019	€6.922.468,00;
-- giugno	2018 (ceduto credito alla SIENA NPI 2018 Srl)	€6.922.468,00;
-- novembre	2017	€6.922.468,00;
-- novembre	2016	€5.399.022,00;
-- novembre	2015	€5.399.022,00;
-- novembre	2014	€5.399.022,00;
-- novembre	2013	€. 5.399.022,00;
-- novembre	2012	€. 5.399.022,00;

-- novembre	2011	€. 5.399.022,00;
-- luglio	2010	€. 5.399.022,00
-- ottobre	2009	€.5.606.921,00;

i) dai dati forniti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia emerge che il credito vantato dalla MPS Spa ("cristallizzato al 31.12.2009") è pari a €.5.606.921,00.

Secondo quanto stabilito dal 3° comma su citato, la previsione si fonda sulla circostanza che, dopo l'emissione della sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti ritenuti decisivi per una diversa decisione della controversia, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio in virtù o della sussistenza di una causa di forza maggiore o di un fatto addebitabile alla parte avversaria.

La fattispecie di cui si discute rientra pienamente nella previsione normativa di cui all'art. 395, n.3 c.p.c. in quanto trattasi di documenti che la parte non solo ne è venuta a conoscenza successivamente alla sentenza, ma non poteva produrre prima non essendo in possesso di detta documentazione, ma soprattutto in relazione alla natura della controversia.

Parte appellante, sin dalla fase in cui era in piedi la procedura concordataria, ha contestato il credito vantato da Unicredit, dalla BNL Spa e dal MPS Spa, e sia in relazione alla reale esposizione debitoria al 31/12/2009 che ai tassi usurari applicati dalla stessa, rispetto al credito dichiarato in sede di omologa che ha determinato sia la bocciatura della proposta che successivamente la dichiarazione di fallimento.

In quella sede, il Tribunale di Velletri, ha affermato che "i voti devono essere riferiti ai medesimi importi determinati nel corso dell'adunanza senza che possa darsi luogo a mutamenti". Specificando che "essendo all'udienza ex art. 180 legge fall., l'art. 179, co.2 legge fall., consente solo di mutare il voto senza determinare una regressione della procedura all'adunanza dei creditori, prodromica alla deliberazione del concordato preventivo". E aggiunge che senza la regressione non sono più applicabili gli artt. 174 e 178 legge fall. ed è pertanto consumato il potere del giudice di "ammettere

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

provvisoriamente i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze” ex art. 176 legge fall. Da ciò discende anche che il Tribunale non ha più il potere di abbattere i crediti in relazione agli interessi usurari (v. richiesta rinvio a giudizio dei vertici Unicredit, disposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Latina in data 11/01/2018).

Solo a seguito della richiesta del BOLICI avvenuta in data 16/09/2020 lo stesso è venuto a conoscenza che i dati forniti da Unicredit, dalla BNL e dal MPS alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non erano veritieri della loro esposizione debitoria nei confronti delle stesse Banche.

Dai tabulati forniti dalla Banca d'Italia, in data 17/09/2020, è palese che l'esposizione debitoria di Bolici nei confronti di:

--- Unicredit, “cristallizzata” al 31/12/2009, non era di € 22.376.668,44, ma al contrario, di € 11.700.776,00;

--- BNL Spa, “cristallizzata” al 31/12/2009, non era di € 5.509.789,96 ma al contrario era di € 4.240.620,00;

--- MPS Spa, “cristallizzata” al 30/10/2010, non era di € 6.561.159,42 ma al contrario era di € 5.399.022,00.

Pertanto considerato che i voti contrari all'approvazione del Concordato Preventivo della BOLICI erano pari ad € 34.600.954,46 ed i voti a favorevoli erano pari ad € 27.302.764,67, se si detraggono le seguenti somme: Unicredit € 10.675.892,44, di BNL Spa € 1.269.169,96 e del MPS Spa € 1.162.137,42 differenze di somme superiori a quelle dichiarate dalle suddette Banche.

Il Concordato Preventivo sarebbe stato approvato con i voti a favorevoli per l'importo pari ad € 27.302.764,67 e voti contrari pari ad € 21.493.754,60.

Dalla documentazione a suo tempo fornita da Bolici agli stessi commissari giudiziari

risulta che la crisi dell'impresa fu solo indirettamente legata alla crisi mondiale (data la sua capacità di diversificare la propria attività), poiché, in realtà, la Ditta era comunque in piena attività, avendo acquisito commesse significative da clienti di prestigio: Carnival - Costa Crociere - Holland American Line - Royal Caribbean – Cunard-MS-C-Millennium-VSHIPS-DisneyWindstar -Radisson-P&O-Silversea-NYK, Cristal Cruises-Fincantieri-Aker Yard-Stx France - SNCF ecc., con allestimento, per diversi anni, anche dei Megayacht del gruppo Ferretti, Italcraft e di Azimut infatti, seppure alcuni segmenti come quello dei megayachts fossero calati come ordinativi, **il proprio core business, ossia, quello degli allestimenti era in crescita.**

Pertanto la società non aveva problemi legati ad una diminuzione di ordini.

Lo stato di crisi venne causato da:

-l'illecita segnalazione per sconfinamento alla Centrale Rischi della banca d'Italia e susseguenti azioni illecite ed illegittime, messe in atto avverso le aziende Bolici, dalle banche che, di fatto, hanno determinato il blocco dell'operatività finanziaria presso tutte le banche referenti nel momento di maggiore espansione industriale del gruppo Bolici.

-usura ed anatocismo praticato per decenni dal ceto bancario referente alla Ditta Bolici con addebiti illegittime periziati in decine di milioni di euro, precedenti all'avvio delle procedure concorsuali (vedi doc. 26-31-32 e 47).

-l'interruzione dell'accordo di ristrutturazione del debito art.67 terzo comma L.F. per azioni illegittime messe in atto dal ceto bancario referente avverso il gruppo Bolici, nonostante l'asseverazione del piano di ristrutturazione del debito (**doc.48**), derivante dalle risultanze della verifica effettuata su l'intero patrimonio ed attività industriali del gruppo Bolici, dai Legal Advisor (Ernst&Young), professionisti nominati dal ceto bancario referente, in seguito al ricorso, ai sensi dell'art.67 terzo comma L.F., depositato dalle aziende facenti capo a Paolo Bolici. La situazione economico finanziaria della Ditta, accertata ed asseverata dai preposti professionisti, garantiva il prosieguo delle attività industriali e degli investimenti in corso consentendo il

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

superamento della momentanea crisi di liquidità ed il pagamento dei creditori oltre il mantenimento della forza lavoro in essere, quattrocento dipendenti.

-esclusione dall'economia legale, la ditta subì un blocco all'operatività sugli affidamenti concessi e non revocati, da parte degli istituti di credito referenti, con conseguente impossibilità sull'emissione di garanzie bancarie ai clienti per l'acquisizione di nuove commesse e smobilizzo crediti. In fase di espansione l'azienda si è trovata senza ossigeno per far fronte alle commesse acquisite ed agli investimenti avviati in corso.

-l'avvenuta crisi di liquidità provocata dal ceto bancario referente, responsabile delle azioni sopra descritte, ha indotto i clienti del settore navale, STX France, Rederij de Rotterdam, Ellevi (Costa Crociere) dei Megayacts, CRN, Azimut, Italcraft ed altri committenti a non onorare i pagamenti delle forniture effettuate.

Queste concause, associate agli investimenti in corso che necessitano di capitali per il loro prosieguo hanno determinato uno squilibrio finanziario.

A fronte di nuove commesse con clientela di prestigio, la Ditta si è trovata sprovvista, per i motivi di cui sopra, di liquidità a causa delle azioni messe in atto dal ceto bancario referente.

Tutto ciò ha condotto l'azienda ad una perdita di credibilità (ritardi nel pagare fornitori, dipendenti (oltre 400), scioperi degli stessi dipendenti, stampa, etc.. con danni significativi.

La ditta Bolici, seppure avesse dichiarato uno squilibrio finanziario, giustificandone i motivi come sopra esposto, in presenza di considerevoli commesse anche internazionali da parte di prestigiosi gruppi societari e di investimenti finalizzati, **senza le comu-nicazioni non veritiere di Unicredit alla Centrale Rischi** (successivamente corrette su invito della Banca d'Italia) e delle banche: Monte dei Paschi di Siena,

Banca Nazionale del Lavoro, che hanno vantato nei confronti della Ditta Bolici somme non veritiere, non accertate dai Commissari Giudiziali e dall'asseveratore, **certamente non avrebbe subito una bocciatura della proposta di concordato preventivo, con successiva dichiarazione di fallimento** e nello stesso tempo: **a)** non avrebbe subito una chiusura delle linee creditizie presso altri istituti bancari, **b)** avrebbe rispettato gli accordi presi per le nuove commesse di lavoro, **c)avrebbe completato gli investimenti avviati già finalizzati con accordi sottoscritti con società di rilievo internazionale ed aventi un ritorno economico per la ditta Bolici di centinaia di milioni di euro.**

d)avrebbe ripianato i debiti nei confronti dei creditori e, soprattutto, avrebbe garantito i livelli occupazionali (400 lavoratori) e restituito al sistema paese un'azienda leader nel settore dell'arredamento navale. **f) avrebbe incassato le somme dovute dai committenti e non onorate, a fronte delle fatture emesse e da emettere, per circa quaranta milioni di euro, per i lavori già eseguiti dalla Ditta Bolici.**

La Bolici, per quanto espresso e documentato, non si trovava in uno stato di insolvenza irreversibile o in uno stato di impotenza transitoria non funzionale a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, ma la contrario aveva tutta una potenzialità di sviluppo, date le rilevanti commesse nazionali e internazionali nonché investimenti propri per rientrare del temporaneo squilibrio economico causato dal ceto bancario referente nel momento di massima espansione della Ditta Bolici, impegnata finanziaria-riamente oltre che nelle varie commesse acquisite, in investimenti propri, già finalizzati con società internazionali, per centinaia di milioni di euro.

Le comunicazioni fornite da Unicredit, dalla BNL e dal MPS alla Centrale Rischi sono state il colpo finale per distruggere quello che in tanti anni era stato costruito con enormi sacrifici e garantiva un soddisfacente livello occupazionale in tempi in cui altri settori licenziavano centinaia di lavoratori.

Solo a seguito delle comunicazioni (tabulati) della centrale Rischi della Banca

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

d'Italia, forniti in data 17/09/2020, Bolici scopre, per stessa ammissione di Unicredit, che il suo debito non era di € 22.376.668,44 ma di € 11.700.776,00, tra l'altro in sede di verifica crediti, tardiva, ammesso con riserva. Inoltre a tale presuntivo importo va detratta la somma di € 2.826.591,97 accertata, quale applicazione come tasso usuraio, dal Tribunale di Latina, con CTU in data 16/05/2014.

Probabilmente in sede di omologazione della proposta di concordato presentata da Bolici, presso il Tribunale di Velletri, non si è provveduto adeguatamente ad accertare il vero credito vantato da Unicredit, dalla BNL Spa e dal MPS Spa.

In definitiva, nel procedimento a carico del Bolici, sono stati rinvenuti documenti decisivi (note della banca d'Italia, di Unicredit, BNL, MPS e tabulati della Centrale Rischio) che la parte non aveva potuto produrre in giudizio sia perché non venivano forniti al soggetto dichiarato fallito, in quanto dati riservati, ma soprattutto, perché anche se richiesti prima non avrebbero modificato la posizione creditoria dichiarata da Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro e Monte dei Paschi di Siena, in sede di omologazione del concordato, ma tali documenti sono stati modificati da parte della stessa Unicredit e Monte dei Paschi di Siena solo a seguito di richiesta da parte della Banca d'Italia che ha "costretto" Unicredit e MPS a correggere le precedenti comunicazioni riportando il debito di Bolici ai valori del 2009.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, si evince che trattasi di notizie e documenti rientranti nelle previsioni disciplinate dall'art. 395, n.3 cpc.

Tutto ciò premesso e considerato in fatto e diritto, la ditta individuale Paolo Bolici, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo, in persona del curatore *pro tempore*,
Avv. Maria Virginia Perazzoli con studio a Roma (00136) in Via Franco Lucchini,33

rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Manferoce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Vescovio n.21,

Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede legale in Piazza Gae Aulenti n.3 (20154) Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Graziadei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 54,

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

domiciliato a Roma (00157) in Viale Altiero Spinelli n.30, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Pisanelli n. 40,

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede legale a Siena (53100) in Piazza Salimbeni n.3

GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Maria Grazia GALULLO, domiciliata presso la sede sita in Apricena (FG) in S.S. 89 Km 14, (71011),

a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Roma all'udienza del **15/02/2021**, ore di rito, Sezione e Giudice Relatore designandi, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c. e che, comunque, in difetto si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così provvedere:

1--- nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di rigetto della richiesta di omologazione del concordato preventivo con la

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

contestuale Sentenza n.75/2014 dichiarativa del Fallimento della Ditta Individuale Bolici Paolo resa dal Tribunale di Velletri in data 19/06/2014 e, in riforma e/o annullamento del predetto provvedimento, accogliere il reclamo ex art. 18 e 183 L.F. revocando il provvedimento medesimo;

2--- per l'effetto di quanto sopra, dichiarare l'omologazione del concordato preventivo n.15/2013 della Ditta Individuale Paolo Bolici alle condizioni di cui alla domanda di accesso alla procedura di concordato e alle successive integrazioni, rimettendo gli atti al tribunale affinché assumi i provvedimenti più opportuni per la prosecuzione della procedura;

3--- in subordine, dichiarare che l'istanza di fallimento proposta dalla G.M.G. -Gallullo Marmi Granulati Srl Unipersonale è inammissibile, improponibile e/o comunque da rigettare per le ragioni esposte e, per l'effetto, revocare comunque la sentenza dichiarativa di fallimento n.75/2014, resa dal Tribunale di Velletri in data 19/06/2014 nei confronti della Ditta Individuale Paolo Bolici, provvedendo esclusivamente sull'ammissibilità o meno della proposta concordataria.

4--- in ogni caso, revocare il Decreto di rigetto della richiesta di omologazione del concordato preventivo della Ditta Individuale Bolici Paolo e/o revocare la Sentenza n.75/2014 dichiarativa del Fallimento della Ditta Individuale Bolici Paolo, provvedimenti resi contestualmente dal Tribunale di Velletri in data 19/06/2014.

Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali.

Con riserva di meglio argomentare e di indicare ulteriori mezzi istruttori, anche a seguito dell'esame delle difese avversarie.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile.

Si produce:

- 1) Copia autentica della sentenza impugnata n.6630/2015 della Corte di Appello di Roma;
- 2) Originale dell'atto di citazione per revocazione notificato Sentenza Corte di Appello di Roma n.6630/2015
- 3) Ricorso art.67 terzo comma L.F.
- 4) Ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art.161 Vi comma L.F.
- 5) Atto impresa familiare
- 6) Atto di separazione dei beni
- 7) Decreto Tribunale di Velletri apertura procedura di concordato preventivo
- 8) Note ad integrazione e precisazione
- 9) Adunanza dei creditori
- 10) Riepilogo dei voti
- 11) Missiva banca d'Italia
- 12) Comunicazione Unicredit di ammissione responsabilità
- 13) Comunicazione Monte dei Paschi di Siena di ammissione responsabilità
- 14) Provvedimenti Procura della Repubblica di Latina
- 15) Decreto fissazione udienza per mancato raggiungimento delle maggioranze
- 16) Relazione dott. Giansalvo sulla rideterminazione del credito vantato da Unicredit
- 17) Denuncia-querela Ditta Bolici avverso Unicredit
- 18) Istanza presso la Procura della Repubblica di Latina ai sensi dell'art.20L.44/99
- 19) Mediazione obbligatoria Ditta Bolici avverso Unicredit
- 20) Atto di citazione Bolici avverso Unicredit
- 21) Memoria difensiva
- 22) Decreto Tribunale di Velletri per fissazione udienza del 19/03/2014
- 23) Istanza di fallimento GMG srl avverso Ditta Bolici
- 24) Decreto Tribunale di Velletri raggiungimento maggioranza e fissazione udienza
- 25) Ricorso per omologazione piano concordatario
- 26) Relazioni tecnico-contabili del dott. Giansalvo su illegittimi addebiti delle banche
- 27) Relazione commissari giudiziali per intervenuto fallimento Servizi Navali srl
- 28) Contratto di affitto Ditta Bolici-Servizi Navali srl
- 29) Opposizione all'omologa Unicredit

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

- 30)Opposizione all'omologa BNL
- 31)Denuncia -querela avverso Monte dei Paschi di Siena Spa
- 32)Denuncia-querela avverso Banca Nazionale del Lavoro spa
- 33)Provvedimento di sospensione dei termini ex art.20 L.44/99
- 34)Istanza di sospensione dei termini depositata presso il Tribunale di Velletri
- 35) Perizia CTU di accertamento applicazione tassi usurari da parte di Unicredit
- 36)Dichiarativa di fallimento Ditta Paolo Bolici n.75/2014
- 37)Richiesta rinvio a giudizio vertici apicali Unicredit
- 38)Fissazione udienza Tribunale di Latina, imputati vertici apicali Unicredit
- 39)Richiesta Paolo Bolici estratto CeRi alla banca d'Italia
- 40)Comunicazione di accettazione da parte della Banca d'Italia
- 41)Estratto CeRi banca d'Italia relativo a Unicredit-Ditta Bolici
- 42)Insinuazione al passivo da parte di Unicredit
- 43)Formazione dello stato passivo Ditta Bolici relativo a Unicredit
- 44)Provvedimento di sospensione dei termini avverso BNL
- 45)Estratto CeRi banca d'Italia relativo a BNL-Ditta Bolici
- 46)Estratto CeRi della banca d'Italia relativo alla MPS-Ditta Bolici
- 47)Perizie CtP illegittimi addebiti delle banche referenti in periodo preconcorsuale
- 48)Asseverazione piano di ristrutturazione

ed il fascicolo di parte contenente tutti i documenti allegati e numerati depositato nel ricorso avanti la Corte d'Appello iscritto al RG n.51774/2014.

Ai fini del contributo unificato la causa è esente.

Roma, 16/10/2020

Avv. Consolino Ariniello

Avv. Fabio Giorgi

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Paolo BOLICI quale titolare della ditta individuale con sede legale in Anzio (RM) Via Carlo Goldoni n.66, (C.F. BLC/PLA/50H27/F592M) P.Iva 00010121-002, conferisco, con poteri disgiunti tra loro, procura speciale all'Avv. Consolino ARINIELLO, nato a Bisaccia -AV- il 09/05/1962, (C.F. RNL/CSL/62E09/A881U) del Foro di Avellino, Tessera n.7303, e all'avv. Fabio Giorgi, nato a Ascoli Piceno – AP- il 13/02/1982 (C.F.GRGFBA82B13A462X), del foro di Ascoli Piceno, al fine di rappresentarmi e difendere innanzi alla Corte di Appello di Roma, nel ricorso per revocazione a norma dell'art.391 ter in relazione all'art.395 n.3 cpc, per l'annullamento della Sentenza n.6630/2015 emessa in data 15 ottobre 2015 dalla Corte di Appello di Roma, Prima Sezione Civile, (RG n.51779/14) depositata in Cancelleria in data 30/11/2015. Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Consolino Ariniello sito in Roma (00195) in Via Giuseppe Ferrari n.4. Conferisco all'uopo, ai nominati avvocati tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare altri difensori. Considero per rato valido il loro operato senza ulteriore ratifica.

Fornisco altresì il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675 del 31/12/96 e sue successive modifiche.

Gli Avv. Consolino ARINIELLO e Fabio Giorgi, ai sensi di legge, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06/98183449, ovvero all'indirizzo di posta elettronica PEC: avv.arinielloconsolino@messagingpec.it) ed avv.fabiogiorgi@pec.it

Roma, 16/10/2020

Paolo BOLICI

Per autentica

Avv. Consolino ARINIELLO

Avv. Fabio GIORGI

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

RELATA DI NOTIFICA:

Si notifici a:

- 1)- **Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo**, in persona del curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Manferoce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Vescovio n.21,

- 2) **Fallimento Ditta Individuale Bolici Paolo**, in persona del curatore *pro tempore*, Avv. Maria Virginia Perazzoli con studio a Roma (00136) in Via Franco Lucchini n.33,

- 3) **Unicredit S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Graziadei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, ivi consegnandone copia a mani di

- 4) **Unicredit S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede legale in Piazza Gae Aulenti n.3 (20154) Milano,

- 5) **Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato a Roma (00157) in Viale Altiero Spinelli n.30,

- 6) **Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bruno Biscotto, sito in Roma (00196) via G. Pisanelli n. 40,

- 7) **Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Lucia Scognamiglio, sito in Roma (00196) via G. Pisanelli n. 40,

8) MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede legale, a Siena (53100), in Piazza Salimbeni n.3

9) GMG Galullo Marmi Granulati s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede legale in Apricena (FG) in S.S. 89 Km 14 (71011),